



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 57 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta , di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	ROSSO ELENA	Presente
BELLO SANDRO	P	SCHIFFO ANDREA	Presente
PECILE CHIARA	P	MONACO GIUSEPPE	Presente
ZANNIER ANNA	P	SIALINO RAFFAELLA	Presente
DREOSSI MARTINA	P	PRESELLO EZIO	Presente
MONACO ERIKA	P	CECONE ALEX	Presente
BULFONE DOMENICO	P	ZORATTI DANIELE	Presente
DI BIN ELISA	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente
BERTUZZI LEANDRO	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. Riotto Lucia

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

PREMESSO che

- l'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, il tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'articolo 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'articolo 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda il TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'articolo 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, che apporta una variazione all'allegato n. 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, in base alla quale dal 1.01.2020 gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;
- l'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 che ha apportato modifiche all'attività di riscossione degli enti locali per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data;

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, modificato dall'articolo 106, comma 3 bis, del D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

- 1) UDITO l'intervento del Sindaco, il quale propone di trattare congiuntamente le proposte di deliberazione di cui ai punti n. 2, 3, 4 all'ordine del giorno, stante l'omogeneità degli argomenti in essi contenuti; proposte di deliberazioni che poi saranno oggetto di votazione separata. Il Sindaco ripercorre, quindi, in sintesi, i passaggi principali dei provvedimenti già illustrati in seno alla Conferenza dei capigruppo.

Il Sindaco esordisce con un breve excursus storico relativo alla TARI, la cui normativa, dal 2018 pone interamente a carico dei cittadini e delle attività produttive il costo del servizio di raccolta rifiuti; nel sistema previgente, ricorda il Sindaco, il Comune di Fagagna poneva a carico delle attività produttive e dei residenti una quota pari all'85%. Alla fine del 2019, scompare la IUC, che comprendeva IMU, TARI e TASI, rimangono l'IMU e la TARI; la scadenza ultima per l'approvazione delle tariffe è il 30/09 poiché da quest'anno si applica un diverso metodo di calcolo. A livello regionale, è stata istituita l'AUSIR – autorità unica per il servizio idrico e dei rifiuti – e, a livello nazionale, l'ARERA, organismi con funzioni di controllo, i cui costi sono stati posti a carico degli enti; la quota parte a carico del Comune di Fagagna è di circa 8.800.00 Euro. L'ARERA ha determinato il metodo di calcolo del tributo, basato su un sistema di particolare complessità, AUSIR ha validato il PEG del gestore dal quale sono state tratte le tariffe finali. Il termine di riferimento per la determinazione del PEF è costituito dai costi del 2018.

1- Nuovo regolamento TARI:

Trattasi di uno strumento normativo predisposto dall'Ufficio Unico della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia – neo istituita con l'approvazione dello statuto in data 29/09 – omogeneo per tutti i comuni interessati dalla gestione associata. Il regolamento, spiega il Sindaco, è il risultato di un intervento di aggiornamento normativo, resosi necessario a fronte delle modifiche medio tempore intervenute (es. istituzione AUSIR), riproduttivo degli istituti già esistenti e, alcuni di essi, peculiari del Comune di Fagagna, come l'agevolazione prevista per le nuove attività a partire dal 1° gennaio 2018.

2- Approvazione tariffe TARI:

Sulla base della metodologia di calcolo fissata da ARERA, AUSIR ha accolto i dati per la predisposizione delle tariffe; la prima proposta di tariffazione, non avendo ricevuto l'avvallo dei Sindaci è stata riformulata dal gestore che, per il Comune di Fagagna è A&T 2000. Il parametro di crescita del 4,6%-stabilito da AUSIR, è stato, infatti, contenuto nella minor percentuale di aumento del 2,04% Per il Comune di Fagagna si traduce in un aumento di circa 25.000,00 Euro, di cui 9.000,00 sono solo i costi per gli organismi di controllo di cui sopra. Al fine di dare evidenza al consesso degli effetti pratici dell'applicazione del tributo, il Sindaco – avvalendosi del sistema di videoproiezione in uso all'ente – illustra tabella di raffronto tra tariffe per le utenze domestiche 2020 e tariffe per le utenze domestiche 2018 e 2019. Premesso che la tariffa è calcolata a mq e la parte variabile dipende dal numero dei componenti, il Sindaco evidenzia come il costo della tariffa si riduca nel caso di un solo componente e aumenti all'aumentare del numero di componenti, a parità di mq di abitazione. La tariffazione, evidenzia il Sindaco, è quindi, calibrata sul numero di componenti e sulla superficie dell'abitazione. Oggi la tariffa è ripartita nelle percentuali del 70% a carico delle utenze domestiche e del 30% a carico delle attività produttive. Le ditte sono suddivise per categorie già codificate dalla norma, per le quali le tariffe si suddividono in una quota fissa e in una quota variabile, rapportate entrambe ai soli mq; il metodo di calcolo, come evidenzia il Sindaco con l'ausilio di una tabella riepilogativa, è basato su coefficienti e risulta particolarmente complicato; su tale metodo non vi è possibilità di incidenza da parte dell'Ente. Inoltre, molte attività

non sono precisamente ascrivibili ad una categoria (es. associazione donatori di sangue), ne è conseguita una certa difficoltà nello stabilire un criterio oggettivo ai fini dell'applicazione delle riduzioni stabilite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Agevolazioni Covid-19.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Fagagna l'importo di 28.300,00 Euro, dazione subordinata allo stanziamento di pari importo da parte dell'ente stesso. Nel caso di specie, il Comune ha aggiunto circa 3.500,00 Euro per estendere la riduzione alla tariffa richiesta a tutte le associazioni del paese. Il Sindaco ribadisce la difficoltà a individuare un criterio obiettivo per applicare le riduzioni; sul punto, mostra al consesso tabella riepilogativa delle attività e delle conseguenti agevolazioni riconosciute (es. associazioni, alberghi ristoranti, banche istituti di credito e studi professionali, negozi, case di riposo nessuna riduzione...). In conclusione, dà atto del grande lavoro profuso per giungere ad una soluzione ottimale ed equilibrata nell'applicazione delle riduzioni di cui trattasi, con un occhio di riguardo alle associazioni del territorio rimaste inattive in costanza di emergenza COVID. Precisa, da ultimo, quanto già previsto nel Regolamento e cioè che laddove l'importo non superi i 12.00 euro non verrà richiesto alcun pagamento.

UDITO l'intervento dell'Assessore all'ambiente e turismo Zannier, il quale rende un articolato commento del resoconto della raccolta rifiuti effettuata sul territorio di Fagagna nel 2019. Trattasi di dati, precisa l'Assessore, accessibili a chiunque tramite il sito di Amministrazione trasparente di A&T 2000 (informazioni ambientali). L'Assessore evidenzia, quindi, il dato generale della raccolta differenziata che si assesta sulla percentuale del 75,84%, ripartita nelle seguenti voci maggiormente significative: secco: 22,80%; ingombranti: 4%; verde: 12,80% umido: 15,50%; carte e cartoni: 13,70%; imballaggi in vetro: 10,10%.

Rispetto al 2017 e 2018, anni in cui la percentuale della raccolta differenziata era del 77%, nel 2019 si registra una leggera diminuzione. Il dato maggiormente peggiorativo della raccolta differenziata si registra nei mesi di marzo aprile 2020, coincidenti con il periodo di chiusura della discarica in conseguenza della misure COVID-19, con un aumento di quasi 10 punti percentuali della raccolta del secco. L'Assessore evidenzia, da ultimo, il dato positivo dei mesi a seguire il periodo di chiusura totale, i quali hanno registrato un aumento significativo della raccolta differenziata sino a giungere all'80% nel mese di giugno, con una percentuale del secco vicina al 20%.

UDITO l'intervento del Consigliere Bertuzzi, il quale, premesso di non aver nulla da rilevare in ordine alle proposte di deliberazione in discussione i cui contenuti paiono, comunque, di non facile comprensione, ritiene accettabile la percentuale di riduzione del 2,04%. Ricorda il posticipo delle scadenze TARI, essendo la 1^a rata al 1/12/2020 ed una seconda a saldo entro il 31/01/2021.

UDITO l'intervento del Consigliere D'Orlandi, il quale solleva i seguenti rilievi giuridico-normativi:

- l'art. 39, recante clausola di adeguamento normativo, presente anche nel precedente regolamento TARI, rende di fatto inutile, a detta del Consigliere, l'odierna discussione del regolamento costituente, appunto, un adeguamento al dettato normativo vigente. Precisato, poi, di non condividere tale clausola, perché volta a privare l'assise consiliare di una sua competenza, il Consigliere d'Orlandi ne rileva comunque l'incompletezza, in quanto in essa non si fa cenno alla normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ancorché investita di competenza in materia di rifiuti. Chiede, pertanto, al Sindaco di adeguare l'art. 39 inserendo il rinvio alla disciplina regionale, ovvero, in alternativa, di espungere tale articolo dal Regolamento. In ogni caso, chiede il Consigliere D'Orlandi, che i Consiglieri vengano notiziati in caso di modifica regolamentare; conclude, quindi, il proprio intervento chiedendo quale sia il soggetto deputato ad attuare la modifica regolamentare in caso di sopravvenienza normativa e ribadendo, comunque, di non condividere tale clausola che priva di fatto il Consiglio comunale di un compito fondamentale. Tale clausola, secondo il Consigliere D'Orlandi, deve essere modificata anche da parte degli altri Comuni e chiede a tal fine al Sindaco di rendersi parte attiva.

Sul punto, interviene il Segretario comunale rappresentando come le clausole di adeguamento automatico riguardino, di regola, aspetti normativi rispetto ai quali l'ente è privo di margini di discrezionalità. Replica il Consigliere D'Orlandi evidenziando che, di tale problematica, si era già discusso in seno al Consiglio Regionale per l'adeguamento di leggi regionali a normative nazionali e comunitarie: consolidata giurisprudenza aveva attestato l'illegittimità di tali clausole perché lesive della potestà statutaria primaria.

Altro aspetto, prosegue il Consigliere D'Orlandi, concerne il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani approvato il 1° marzo 2013, attualmente in vigore. In relazione a tale regolamento, il Consigliere pone un problema di coordinamento normativo che impone di portare all'attenzione dell'assise comunale la revisione/aggiornamento del regolamento del 2013, oramai obsoleto.

In punto di individuazione del metodo di ripartizione, il Consigliere D'Orlandi ritiene emblema di burocrazia negativa le autorità indipendenti dell'ARERA e AUSIR perché foriere di elevati costi per gli enti e perché operanti per il tramite di algoritmi e di meccanismi di difficile comprensione, che portano poi a defatiganti operazioni di "mercanteggio", nel tentativo di rendere razionali e comprensibili tali sistemi applicativi. Il riferimento è alla modifica ottenuta dai Sindaci, a seguito di loro sollevazione, in ordine alle modalità di ripartizioni: ciò dimostra che il sistema tecnico non funziona e non è comunque migliorativo rispetto al passato. Dimostra, il Consigliere D'Orlandi, apprezzamento per il report relativo ai dati della raccolta sul territorio; esprime, nel contempo, l'esigenza che i cittadini vengano stimolati a produrre meno rifiuti per il tramite di azioni positive, premiando chi produce di meno rispetto a chi produce di più. Riconosce, a tal proposito, la difficoltà di creare meccanismi di virtuosità, ma auspica si addivenga a formulazioni che perseguano l'obiettivo di incentivare il cittadino che produce meno rifiuto. Sicuramente, conclude, il 75% è già una percentuale buona, quindi, in ultima analisi il sistema funziona ed è indicativo di senso civico in capo alla maggior parte dei cittadini; invita, quindi, il Sindaco a perseguire con fermezza i comportamenti scorretti anche come esempio per coloro i quali rispettano le regole. Quanto alla proposta di deliberazione relativa alle agevolazioni COVID-19, esprime apprezzamento per l'operato dell'amministrazione.

UDITO l'intervento dell'Assessore Zannier, il quale, in risposta all'intervento del Consigliere D'Orlandi, ipotizza, quale meccanismo premiale quello della raccolta puntuale, sistema tuttavia molto complesso in relazione al quale l'Amministrazione ha acquisito informazioni di massima dalla ditta A&T 2000 un anno fa. A proposito di cittadini virtuosi, esprime un ringraziamento al Gruppo paese bello dell'Osservatorio sociale che, con uscite settimanali si occupa di mantenere pulito il territorio comunale. Rimarca, da ultimo, in punto di agevolazioni COVID-19, il lavoro scrupoloso e attento da parte della Giunta comunale al fine di giungere ad una proposta equa e rispettosa di tutte le realtà, prime tra tutte quelle di piccole dimensioni.

Sempre in relazione al Regolamento COVID, il Consigliere D'Orlandi chiede di comprendere la ragione per la quale il nuovo regolamento non ripropone l'art. 40 del precedente regolamento, recante "Disposizioni Transitorie" a tenore del quale "Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione, rimborso delle pregresse annualità delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali". Il Consigliere D'Orlandi evidenzia la necessità di riproporre questo articolo anche nel nuovo Regolamento, articolo che salvaguarda l'azione del Comune nel recupero del pregresso. Sul punto, il Sindaco, sentito il Segretario comunale, rappresenta come l'omessa riproposizione del disposto normativo non precluda l'azione di recupero dell'ufficio, trattandosi di attività dovuta e che, quindi, comunque deve essere svolta.

Ad ogni buon conto, in relazione ai rilievi sollevati dal Consigliere D'Orlandi, il Sindaco comunica al consesso che procederà a svolgere le opportune verifiche per il tramite degli uffici competenti, in particolare del responsabile, il cui parere tecnico deve essere comunque acquisito prima di recepire le modifiche prospettate; non esclude, nel contempo, una futura

possibile rettifica del Regolamento, che pone, quindi, in votazione unitamente al terzo e quarto punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

- PRESENTI 17
- FAVOREVOLI n. 11;
- ASTENUTI n. 6 (Monaco, d'Orlandi, Zoratti, Presello, Sialino e Cecone)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, con la seguente votazione resa in forma palese:

- PRESENTI 17
- FAVOREVOLI n. 11;
- ASTENUTI n. 6 (Monaco, d'Orlandi, Zoratti, Presello, Sialino e Cecone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 co 12 lett. a) della L.R. 17/2004

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 30-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 685.

COMUNE DI FAGAGNA li
05-10-2020

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 30-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li
@_____

L'Incaricato

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa